

**ISTITUZIONE DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE EX ART. 80 REGOLAMENTO
UNICO DELLA PREVIDENZA**

Art. 1) Oggetto e ambito di applicazione

Presso la sede della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense è istituita la Camera di Conciliazione, quale organismo interno preposto a favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sanzioni di cui al Titolo VI del Regolamento Unico, quando l'accertamento sia divenuto definitivo ai sensi degli artt. 74 comma 4, 75 e 76 del medesimo regolamento.

Il ricorso potrà essere presentato avverso sanzioni per importi superiori ad Euro 300,00.

Art. 2) Principio informatore

Il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente.

Art. 3) Composizione

La Camera di conciliazione è costituita da uno o più Collegi. Ogni Collegio è composto da tre membri che nominano al loro interno il Presidente.

I componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 4) I Componenti

I Componenti sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente tra avvocati di comprovata esperienza in diritto del lavoro e/o previdenziale, maturata in qualità di componenti del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, docenti universitari o autori di pubblicazioni in materia.

I Membri del Collegio non devono essere Delegati di Cassa Forense in carica e non devono essere componenti in carica di organismi forensi quali: COA, OCF, CNF, CDD, CPO.

La assunzione di tali incarichi comporta la automatica decadenza da componente del Collegio della Camera di conciliazione.

I Componenti del Collegio hanno l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

- a) l'aver in corso con il soggetto istante incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) l'essere socio o associato, coniuge, parente o affine entro il terzo grado con la parte istante;
- c) la sussistenza di ragioni di credito o debito con la parte istante;
- d) l'essere cliente della parte istante o di suoi soci/associati;

- e) l'esercitare professioni o attività, anche senza scopo di lucro, negli stessi locali della parte istante;
- f) l'aver in corso rapporti professionali con la Cassa in qualità di difensore fiduciario.
- g) l'appartenere allo stesso distretto dell'istante.

Per i Componenti del Collegio non è previsto alcun compenso ed è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese nella misura prevista per i Delegati di Cassa Forense.

Art. 5) L'Ufficio di Segreteria

La Cassa Forense istituisce un Ufficio di Segreteria, presso l'Ente, con i seguenti compiti di natura amministrativa:

- a) ricevere le domande di avvio del procedimento;
- b) indicare la data di presentazione ed attribuire il relativo numero d'ordine;
- c) trasmettere al Collegio la documentazione relativa all'oggetto della domanda e formare il relativo fascicolo;
- d) comunicare al richiedente la composizione del Collegio e la data e le modalità dell'udienza di conciliazione;
- e) comunicare l'esito del procedimento;
- f) conservare i verbali degli incontri e gli originali dei provvedimenti assunti;

Art. 6) Termini di presentazione della domanda

La domanda di conciliazione deve essere presentata a mezzo pec all'indirizzo dedicato avverso l'accertamento divenuto definitivo della sanzione ai sensi degli artt. 74 comma 4, 75 e 76 del Regolamento Unico e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l'istante abbia adito l'Autorità Giudiziaria.

La presentazione di reclamo alla Giunta Esecutiva ovvero la proposizione di domanda giudiziale comportano l'improcedibilità ad adire la Camera di Conciliazione o l'inammissibilità della domanda presentata.

La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell'inadempienza, anche ai sensi degli artt. 75 e 76 del Regolamento Unico, con il pagamento del 20% del dovuto in caso di rateazione.

Art. 7) Modalità di nomina del Collegio e svolgimento dell'incontro

I Componenti del Collegio, entro 5 giorni dall'assegnazione del procedimento, devono comunicare l'eventuale esistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico o la sussistenza dei motivi di

astensione di cui all'art. 4, comma 3. In tale eventualità il Consiglio di Amministrazione ne dispone la sostituzione.

La modalità prevista per l'incontro, in presenza o da remoto, è determinata dal Presidente valutate le circostanze del ricorso.

Art. 8) Trattazione e istruzione del procedimento

L'incontro si svolge con la partecipazione della parte istante e di un Funzionario della Cassa, secondo le modalità da remoto od in presenza indicate dal Presidente del Collegio, ed è validamente tenuto anche in caso di assenza motivata delle parti.

La parte istante può farsi sostituire da altro iscritto alla Cassa il quale dovrà avere espressa autorizzazione a conciliare.

Il Collegio, valutata in via preliminare la sussistenza di eventuali profili di proponibilità ed ammissibilità della domanda, può autorizzare il deposito di note scritte, richiedere alle parti la produzione di documenti nonché richiedere agli Uffici una breve relazione illustrativa, che dovrà essere trasmessa anche alla parte istante.

Il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dal primo incontro.

Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale che è sottoscritto dal Presidente del Collegio, dall'istante e dal funzionario della Cassa a tal scopo delegato.

In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

Art. 9) Conclusione del procedimento

L'avvenuta conciliazione ha immediato effetto transattivo di tutti i precedenti provvedimenti da essa difforni e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.

Il contenuto e i termini della conciliazione sono vincolanti per tutte le parti ed il mancato rispetto degli obblighi assunti nella conciliazione comporta l'applicazione integrale delle sanzioni per come originariamente irrogate.

La disposizione di cui sopra si applica anche nel caso in cui gli adempimenti conseguenti siano effettuati in ritardo o in maniera parziale.

La mancata conciliazione non preclude all'istante il reclamo alla Giunta Esecutiva avverso l'accertamento, fermo restando gli effetti giuridici della avvenuta regolarizzazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del regolamento Unico della previdenza forense.

